

Frequently Asked Question (F.A.Q.) sulle segnalazioni di whistleblowing

Ambito di applicazione soggettivo: chi può segnalare?

La corretta individuazione dei soggetti cui si applica l'istituto del whistleblowing è rigorosamente fissata dal legislatore nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023 e riguarda esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:

a) i dipendenti del Comune di Orio Litta;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (art. 2359 C.C.), delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Orio Litta, ivi compresi:

- i lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo codice civile. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.

- i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile, quali i rapporti indicati al n. 3 del citato articolo: rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato come ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per il Comune di Orio Litta organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato).

- i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del comma 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. "etero-organizzazione").

d) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività presso il Comune di Orio Litta che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;

e) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Orio Litta;

e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso il Comune di Orio Litta;

f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Orio Litta.

Quando si può segnalare?

La segnalazione di illeciti, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazione possono essere fatte non solo quando è in corso il rapporto giuridico di cui al paragrafo precedente, ma, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 24/2023, anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Ambito oggettivo: che cosa si può segnalare?

Un whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali - Violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D.Lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea - Violazioni della normativa europea. Si tratta di Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Il nuovo D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Le informazioni, compresi i fondati sospetti, possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle che il whistleblower ritiene che potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non possono essere invece oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla

base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs n. 24/2023.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Quali devono essere le caratteristiche di una segnalazione?

- L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

In virtù delle disposizioni del decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con il Comune di Orio Litta. Occorre considerare anche coloro che hanno instaurato con il Comune di Orio Litta altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti del Comune di Orio Litta. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

- L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

- Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni nell'Ente ossia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Orio Litta nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Come vengono gestite le segnalazioni anonime?

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Orio Litta che riceve le segnalazioni tramite canali interni considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime verranno registrate e conservate e, se circostanziate, verranno prese in considerazione ai fini dell'avvio del procedimento di verifica e analisi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle successive comunicazioni ai soggetti interni o esterni all'ente competenti, ove ne sussistano i presupposti.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela di cui al D.Lgs n. 24/2023. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.